

ARMANDO SPATARO

*Magistrato - Procuratore aggiunto di Milano*

## **SISTEMA GIUSTIZIA: STAGIONE DEVASTANTE BLOCCO DELLA STAMPA NON TUTELA PRIVACY**

**D**ecreti Legge in materia di sicurezza e per lo smaltimento di rifiuti in Campania, direttive per il prelievo delle impronte digitali ai nomadi, Lodo Alfano: bastano queste citazioni per dar corpo al fantasma di un'altra stagione devastante per il

nostro sistema giustizia e, come cento costituzionalisti hanno spiegato, densa di strappi al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma un'altra nube si addensa all'orizzonte: il grave indebolimento del sistema delle intercettazioni telefoniche ed "ambientali", cioè uno dei più efficaci strumenti investigativi a disposizione della polizia giudiziaria e della magistratura contro ogni tipo di criminalità, specie da quando prima il centrosinistra, tra la fine del 1999 e l'inizio del 2001, e poi il centrodestra nella legislazione successiva, hanno depotenziato lo strumento della prova orale.

Il relativo disegno di legge del Governo sarà discusso probabilmente in autunno, ma la sua presentazione è già stata accompagnata da notizie e dati palesemente infondati, spesso propalati dagli organi di informazione senza alcuno sforzo di analisi critica: ripetuti all'infinito, del resto, essi servono, secondo un copione già visto, a far digerire ai cittadini italiani riforme che, diversamente, apparirebbero contraddittorie rispetto alla declamata attenzione per il tema sicurezza.

Si è detto per esempio, che "l'Italia è il Paese più ascoltato del mondo" e a sostegno di tale asserzione molti esponenti del Governo si sono affannati a "dare i numeri" delle intercettazioni negli Stati Uniti e in altri Paesi europei. Ma nessuno ha fatto rilevare che, prescindendo dalla eccezionale diffusione dei fenomeni criminali di ogni genere nel nostro Paese, tale da richiedere strumenti di contrasto adeguati (l'80% circa delle intercettazioni autorizzate riguarda infatti, indagini di terrorismo e criminalità organizzata), in altri Stati

*In altri Stati  
intercettazioni eseguite  
dai servizi segreti  
al di fuori di ogni controllo*

– dagli Usa alla Gran Bretagna, ma non solo – le intercettazioni vengono eseguite, in numero ben maggiore, soprattutto dai servizi d’informazione, al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario e senza adeguate garanzie per i diritti dei cittadini: basta ricordare le documentate denunce del New York Times della fine del 2005 e la declaratoria di incostituzionalità di quelle procedure contenuta in una sentenza di un giudice federale di Detroit.

I dati relativi alle intercettazioni effettuate in altri Paesi, spesso neppure disponibili, non sono comunque comparabili con quelli italiani, proprio per la diversità dei rispettivi sistemi. Quanto al numero delle persone intercettate in Italia, il Ministro della Giustizia ha diffuso cifre le quali non tengono conto di un banale rilievo: al numero delle utenze sotto controllo non corrisponde affatto un pari numero di persone intercettate, poiché, come è regola tra i criminali, i singoli indagati usano molteplici schede telefoniche e apparati cellulari, ciascuno necessariamente oggetto di specifica autorizzazione.

Vengono poi denunciati, ancora una volta secondo parametri di valutazione a dir poco approssimativi, i costi elevati delle intercettazioni, senza che se ne precisino le ragioni: esse rimandano a precise responsabilità politiche poiché nessuna maggioranza si è fin qui fatta carico di disciplinare il vero e proprio business scatenatosi attorno al sistema delle intercettazioni. Eppure basterebbero poche misure amministrative per abbattere i costi: istituire un albo delle aziende private abilitate a operare nel settore, prevedere tariffe omogenee su tutto il territorio nazionale per il noleggio di apparecchiature e tecnologie, e vincolare le società concessionarie del servizio pubblico di telefonia a porre a disposizione dello Stato le linee necessarie senza costi aggiuntivi.

Altri luoghi comuni, invece, risultano addirittura offensivi per magistrati e pubblici ufficiali: ci si riferisce a quelli diffusi da chi li addita, prima, come i responsabili delle “fughe” dei verbali che finiscono sui giornali e, poi, come privi di determinazione, forse per dolo, nelle indagini volte a identificarne e punirne i responsabili. Su tali assunti è fondata la ventilata nuova versione dell’art. 53 del codice di rito contenuta nel DDL: basterà una denuncia per rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale contro il PM titolare di una delicata indagine, per sottrarne la conduzione al medesimo e persino al suo Procuratore, se denunciato anche lui!

In realtà chi continua a lanciare queste accuse sembra ignorare che l’attuale disciplina prevede la segretezza delle intercettazioni solo fino al momento in cui il soggetto indagato o i suoi difensori non ne abbiano avuto conoscenza (ad esempio, perché riportate in un provvedimento di cattura o perché depositate), sicché, a partire da quel momento, il segreto viene meno e con esso decade anche il divieto di pubblicazione del “contenuto” dei colloqui intercettati: permane il solo divieto di pubblicazione delle intercettazioni nella loro integralità, la cui violazione è però punita come mera contravvenzione

(art. 684 cp) oblationabile e quindi del tutto priva di efficacia deterrente. Dunque, non si comprende perché si punti il dito contro i magistrati quando la pubblicazione delle conversazioni avviene dopo che esse sono state acquisite in copia dagli avvocati e non sono più segrete.

Peraltro, va ricordato che l'attuale sistema non consente al PM di eliminare dalle carte processuali le conversazioni che egli ritenga irrilevanti, perché i difensori potrebbero invece ritenerle utili e chiederne la trascrizione. Dunque, lo "stralcio" delle conversazioni irrilevanti è possibile solo davanti al giudice, il che – nell'attuale sistema – avviene dopo che la segretezza è già caduta.

Ben vengano, quindi, alcune scelte presenti nel disegno di legge quali la previsione che le sale ascolto siano localizzate presso le Procure distrettuali con possibilità di ascolto "remotizzato" presso altre Procure e gli Uffici di P.G.; la creazione di un archivio riservato dove custodire le intercettazioni ancora segrete, il divieto assoluto di pubblicazione delle conversazioni di cui il giudice abbia ordinato la distruzione perché irrilevanti, e persino l'aggravio delle pene previste per i reati commessi dai pubblici ufficiali e per il citato reato contravvenzionale di cui all'art. 684 cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), con relativa sanzione pecuniaria per l'editore.

Ma ci si spieghi – per favore – quale nesso esiste tra il problema della doverosa tutela del diritto alla riservatezza e la limitazione dell'uso di uno strumento investigativo che si rivela sempre più importante in ogni tipo di processi. Qui si annida l'equivoco e si smaschera il paradosso: si declama attenzione alla sicurezza ma si indeboliscono le possibilità di acquisire prove decisive per reati che destano grave allarme sociale.

Da una lato, infatti, non sarà più possibile, salvo poche eccezioni, autorizzare le intercettazioni o acquisire tabulati di traffico telefonico per indagini relative a una lunga lista di gravi reati, quelli puniti con la reclusione fino a 10 anni; dall'altro si introduce un illogico limite alla durata dell'ascolto autorizzabile. Senonché già esistono i termini di durata delle indagini preliminari, soggetti a proroghe motivate disposte dal giudice, per cui non ha senso logico prevedere che, all'interno di un limite temporale già previsto per legge, un dato strumento di ricerca della verità possa essere usato solo per un periodo più breve. E' come se si dicesse a un poliziotto: "Puoi indagare su Tizio per sei mesi, ma puoi pedinarlo solo per tre".

Ed è anche falso che, non valendo questo limite in materia di terrorismo e criminalità organizzata, le relative indagini non sarebbero penalizzate: in realtà, prescindendo dal fatto che spesso sono le indagini sui "reati fine" (per molti dei quali l'ascolto non sarà più possibile) che consentono di smascherare le organizzazioni criminali, si omette di ricordare che, così come per tutti gli altri reati, anche in quei settori criminali le autorizzazioni e le proroghe delle

intercettazioni non saranno più possibili sulla base dei soli elementi desunti da conversazioni intercettate nel medesimo procedimento (come spesso oggi avviene) e che, inoltre, le comunicazioni tra presenti saranno intercettate solo ove vi sia fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove esse avvengono si stia svolgendo attività criminosa (condizione oggi prevista solo per abitazioni e luoghi di privata dimora).

Insomma, se due persone parlano al telefono di un omicidio compiuto o da compiere non potranno essere ulteriormente intercettate se la stessa notizia non arrivi anche da altra fonte, né si potrà collocare una microspia in un'auto-vettura se non quando si abbia la prova (non attraverso un'altra conversazione, si badi bene!) che vi si stia compiendo uno specifico reato! Insomma, anche le indagini in tema di criminalità organizzata ne risulteranno indebolite e ciò sta suscitando un serio allarme presso i vertici degli apparati di Polizia Giudiziaria.

Altra scelta suscettibile di arrecare gravi danni alle indagini è costituita poi dal divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, salvo che in quelli di criminalità organizzata e terrorismo, mentre oggi – come è noto – sono utilizzabili, in caso di indispensabilità, anche per l'accertamento dei ben più numerosi delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Infine, prescindendo da pur altri possibili rilievi, tra cui quelli sull'attribuzione ai Tribunali aventi sede in capoluoghi di provincia della competenza collegiale ad autorizzare le intercettazioni (il che determinerà problemi ordinamentali e organizzativi) e sull'imposizione anomala ai giudici di una precisa modalità di redazione delle misure cautelari (vietando loro di riprodurvi nella loro interezza le conversazioni intercettate e prevedendo, invece, di richiamarle solo nel loro contenuto), è necessario sottolineare la grave limitazione alla libertà di stampa e al diritto di informazione che si intende introdurre con la modifica dell'art. 1114, c.2 cpp: sarà vietata infatti la pubblicazione anche per riassunto del contenuto di atti di indagini o del fascicolo del PM pur non sussistendo più alcun segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o della udienza preliminare. Il che significa, in pratica, divieto di informare per un anno e più i cittadini sui contenuti di quelle indagini, anche se non più segrete, che coinvolgono l'esercizio del potere politico e le modalità di rappresentanza delle istituzioni.

Giorgio Lattanti, in un'intervista a *Il Sole 24 Ore* del 10 agosto 2005, ebbe a dichiarare: "Se le norme dell'88 hanno fatto acqua è perché non sono riuscite a impedire la divulgazione di conversazioni irrilevanti ai fini processuali, facendo venir meno ogni tutela del diritto alla riservatezza. Questo è il punto che richiede davvero una modifica". Si tratta di un'affermazione che conserva ancora oggi intatta la sua validità. Sarebbero bastati pochi interventi,

dunque, come già si limitava a prevedere il Ddl Flick, per tutelare insieme le esigenze, talora opposte, delle indagini, della difesa degli indagati, della privacy individuale e del diritto di cronaca: lo ha ricordato varie volte anche Vittorio Grevi.

Ma si è purtroppo scelta un'altra strada, quella di limitare la categoria dei reati e il tempo per cui le intercettazioni sono autorizzabili, nonché di restringere le condizioni per le autorizzazioni stesse, finendo con l'indebolire, così, persino le indagini in tema di mafia e terrorismo. Si tratta all'evidenza di un grande regalo a ogni tipo di criminalità, compresa quella dei "colletti bianchi".

*(intervento del 19 luglio 2008)*